

21.4.2021

A9-0120/2

Emendamento 2

Michael Bloss

a nome del gruppo Verts/ALE

Raccomandazione per la seconda lettura

Zdzisław Krasnodębski

Fondo europeo per la difesa
(2018/0254(COD))

A9-0120/2021

Posizione del Consiglio

Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Posizione del Consiglio

2. Prima della firma di un accordo di finanziamento, le proposte sono esaminate dalla Commissione, sulla base di un'autovalutazione etica elaborata dal consorzio, per individuare le azioni che sollevano serie questioni etiche, anche con riguardo alle condizioni in base alle quali devono essere effettuate le attività. **Tali** proposte sono soggette, *se del caso*, a valutazione etica.

Emendamento

2. Prima della firma di un accordo di finanziamento, le proposte sono esaminate dalla Commissione, sulla base di un'autovalutazione etica elaborata dal consorzio, per individuare le azioni che sollevano serie questioni etiche, anche con riguardo alle condizioni in base alle quali devono essere effettuate le attività. **Tutte le** proposte sono soggette a una valutazione etica *eseguita dalla Commissione con il sostegno di esperti indipendenti*.

Or. en

21.4.2021

A9-0120/3

Emendamento 3

Michael Bloss

a nome del gruppo Verts/ALE

Raccomandazione per la seconda lettura

Zdzisław Krasnodębski

Fondo europeo per la difesa
(2018/0254(COD))

A9-0120/2021

Posizione del Consiglio

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Posizione del Consiglio

Le procedure di esame e valutazione etiche sono effettuate dalla Commissione, con il sostegno di esperti indipendenti nominati a norma dell'articolo 26. Tali esperti indipendenti provengono da diversi contesti, in particolare con competenze riconosciute in materia di etica **della difesa**, e devono essere cittadini del maggior numero possibile di Stati membri.

Emendamento

Le procedure di esame e valutazione etiche sono effettuate dalla Commissione, con il sostegno di esperti indipendenti nominati a norma dell'articolo 26. Tali esperti indipendenti provengono da diversi contesti, in particolare con competenze riconosciute in materia di etica, e devono essere cittadini del maggior numero possibile di Stati membri. ***Tali esperti sono indipendenti specie per quanto riguarda le imprese industriali pertinenti e provengono da contesti diversi, in particolare la società civile e il mondo accademico.***

Or. en

21.4.2021

A9-0120/4

Emendamento 4

Michael Bloss

a nome del gruppo Verts/ALE

Raccomandazione per la seconda lettura

Zdzisław Krasnodębski

Fondo europeo per la difesa
(2018/0254(COD))

A9-0120/2021

Posizione del Consiglio

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Posizione del Consiglio

Le condizioni alle quali deve essere subordinata l'esecuzione di attività che sollevano questioni eticamente sensibili sono specificate nell'accordo di finanziamento.

Emendamento

Le condizioni alle quali deve essere subordinata l'esecuzione di attività che sollevano questioni eticamente sensibili sono specificate nell'accordo di finanziamento *e tengono conto delle raccomandazioni di esperti indipendenti.*

Or. en

21.4.2021

A9-0120/5

Emendamento 5

Michael Bloss

a nome del gruppo Verts/ALE

Raccomandazione per la seconda lettura

A9-0120/2021

Zdzisław Krasnodębski

Fondo europeo per la difesa
(2018/0254(COD))

Posizione del Consiglio

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3

Posizione del Consiglio

La Commissione garantisce che le procedure etiche siano **quanto più possibile** trasparenti e le include nella propria relazione di valutazione intermedia a norma dell'articolo 29.

Emendamento

La Commissione garantisce che le procedure etiche siano trasparenti e le include nella propria relazione di valutazione intermedia a norma dell'articolo 29. **La Commissione garantisce che le procedure etiche siano conformi all'articolo 36 del protocollo addizionale I del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949.**

Or. en

21.4.2021

A9-0120/6

Emendamento 6

Michael Bloss

a nome del gruppo Verts/ALE

Raccomandazione per la seconda lettura

A9-0120/2021

Zdzisław Krasnodębski

Fondo europeo per la difesa
(2018/0254(COD))

Posizione del Consiglio

Articolo 7 – paragrafo 4

Posizione del Consiglio

4. Le proposte che sono considerate non accettabili dal punto di vista etico sono respinte.

Emendamento

4. ***Durante l'esecuzione dell'azione e ove pertinente, i controlli etici sono effettuati dalla Commissione di propria iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo (a seguito di una votazione a maggioranza assoluta).*** Le proposte che sono considerate non accettabili dal punto di vista etico sono respinte.

Or. en

21.4.2021

A9-0120/7

Emendamento 7

Michael Bloss

a nome del gruppo Verts/ALE

Raccomandazione per la seconda lettura

Zdzisław Krasnodębski

Fondo europeo per la difesa

(2018/0254(COD))

A9-0120/2021

Posizione del Consiglio

Articolo 9 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Posizione del Consiglio

5. Laddove non siano prontamente disponibili sostituti competitivi nell'Unione o in un paese associato, i destinatari e i subappaltatori coinvolti in un'azione possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie attrezzature, le proprie risorse e i propri beni situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, purché tale uso non sia contrario agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 3 e sia conforme agli articoli 20 e 23.

Emendamento

5. Laddove non siano prontamente disponibili sostituti competitivi nell'Unione o in un paese associato, i destinatari e i subappaltatori coinvolti in un'azione possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie attrezzature, le proprie risorse e i propri beni situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, purché tale uso non sia contrario agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, ***il paese terzo in questione abbia firmato, ratificato e rispetti le disposizioni del trattato delle Nazioni Unite sul commercio delle armi del 2014***, sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 3 e sia conforme agli articoli 20 e 23.

Or. en

21.4.2021

A9-0120/8

Emendamento 8

Michael Bloss

a nome del gruppo Verts/ALE

Raccomandazione per la seconda lettura

A9-0120/2021

Zdzisław Krasnodębski

Fondo europeo per la difesa
(2018/0254(COD))

Posizione del Consiglio

Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio

Emendamento

Le azioni che contribuiscono interamente o in parte, direttamente o indirettamente, allo sviluppo di armi di distruzione di massa e relative tecnologie in materia di testate e missili non sono ammissibili al sostegno del Fondo.

Or. en